

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 30.03.2009

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2009.

L'anno duemilanove e questo giorno trenta del mese di marzo alle ore 19.00 nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, previa convocazione ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

	1				
	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Faggi Antonella – Sindaco	X		Cereda Luigi	X	
Mauri Emanuele – Presidente	X		Miceli Salvatore	X	
Faggi Giuseppe	X		Romeo Dario	X	
Caravia Giovambattista	X		Erba Alberto	X	
Boscagli Filippo	X		Marelli Alfredo	X	
Bezzi Gianluca	X		Ripamonti Claudio	X	
Martini Richard – Vice Presidente	X		Pozza Domenico	X	
Di Gennaro Roberto	X		Crimella Fausto	X	
Beretta Maria	X		Angelibusi Stefano	X	
Bernardo Sergio	X		Parisi Viviana	X	
Badessi Nicola	X		Pietrobelli Roberto	X	
Polvara Dante	X		Mazzoleni Enrico	X	
Nava Luca	X		Tavola Mario	X	
Valsecchi Olivo	X		Mazzoleni Martino	X	
Bodega Lorenzo	X		Manzini Bruno	X	
Sorrentino Francesco	X		Buizza Giorgio	X	
Locatelli Pierino	X		Invernizzi Carlo	X	
De Capitani Giulio	X		Pogliani Giuseppe	X	
Andreoli Piergiorgio	X		Colombo Lionello	X	
Pasquini Antonio	X		Quintini Walter	X	
Zamperini Giacomo	X		TOTALE	41	

Presiede l'adunanza il dott. Emanuele MAURI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal Segretario Generale, dott. Vincenzo DEL REGNO

Su proposta del Presidente sono stati scelti, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

DE CAPITANI - POLVARA - PIETROBELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 con il quale viene istituita un'addizionale Comunale all'IRPEF;
- Atteso che, ai sensi del comma 3 del citato articolo i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia. e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- Ricordato che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- Rammentato che ai sensi del già citato comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.04.2008, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2008, completo dei suoi allegati, in particolare:
- 1. il Bilancio Pluriennale, che riportava gli stanziamenti sulle annualità 2009 e 2010 dell'addizionale comunale per gli importi di 3.654.421,00 e 3.703.884,00;
- 2. la Relazione Provvisionale e Programmatica, nella quale si dava atto che tali stime venivano iscritte al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e che le aliquote e l'effettiva applicazione dell'addizionale sarebbero state deliberate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009.
- Dato atto che, successivamente, l'art. l, comma 7, del D.L. 27.05.2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato e che pertanto lo schema di bilancio di previsione 2009-2010-2011, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 200 del 22/12/2008, è stato redatto senza la previsione dell'applicazione dell'addizionale Irpef;
- Vista la deliberazione n. 92 del 20.11.2008, recentemente pubblicata ed allegata al presente atto alla lettera B), pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la quale la stessa Corte, precisando come il bilancio pluriennale abbia funzione autorizzatoria, stabilisce che, "qualora l'organo consiliare abbia dato corso alla deliberazione sul bilancio preventivo pluriennale, mediante la previsione dell'aumento dell'addizionale Irpef con apposita delibera nei termini stabiliti dalla legge istitutiva del tributo", è possibile la modifica (e pertanto l'istituzione) dell'aliquota del tributo in deroga alla sospensione operata dall'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 citato;
- Visto il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef, allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

- Ritenuto, quindi, di istituire, a decorrere dall'anno 2009, l'addizionale comunale all'Irpef, determinandone l'aliquota nella misura dello 0,3%;
- Valutato opportuno disporre una fascia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, per i redditi fino ad Euro 10.000,00;
- Dato atto che nel corso del dibattito i Consiglieri Martino Mazzoleni, Pietrobelli e Manzini propongono due emendamenti di cui agli allegati 1 e 2, che vengono posti in votazione, ottenendo i seguenti risultati:

Emendamento 1 – Allegato 1: Al punto due della proposta di deliberazione sostituire "nella misura del 0,3%" con "nella misura dello 0,2%"

Votazione

Votanti: n. 37 Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 25 – Andreoli, Badessi, Beretta, Bernardo, Bezzi, Bodega, Boscagli, Caravia, Cereda, De Capitani, Di Gennaro, Erba, Faggi G., Locatelli, Martini, Mauri, Miceli, Nava, Pasquini, Polvara, Romeo, Sindaco Faggi, Sorrentino, Valsecchi e Zamperini.

Astenuti: nessuno

Non partecipano al voto: n. 4 - Colombo, Invernizzi, Pogliani e Quintini

Emendamento respinto

Emendamento 2 – Allegato 2: Al punto tre della proposta di deliberazione sostituire "€ 10.000,00" con "€ 15.000,00".

Votazione

Votanti: n. 37 Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 25 – Andreoli, Badessi, Beretta, Bernardo, Bezzi, Bodega, Boscagli, Caravia, Cereda, De Capitani, Di Gennaro, Erba, Faggi G., Locatelli, Martini, Mauri, Miceli, Nava, Pasquini, Polyara, Romeo, Sindaco Faggi, Sorrentino, Valsecchi e Zamperini.

Astenuti: nessuno

Non partecipano al voto: n. 4 - Colombo, Invernizzi, Pogliani e Quintini

Emendamento respinto

- Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
- Con n. 25 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (M. Mazzoleni e Quintini)

DELIBERA

1. di approvare il regolamento istitutivo della addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;

- 2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2009, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,3%;
- 3. di stabilire una fascia di esenzione per i redditi fino ad Euro 10.000,00;
- 4. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
- 6. di incaricare il direttore del settore competente all'adozione di ogni atto conseguente l'approvazione della presente proposta di deliberazione;
- Stante l'urgenza, con n. 25 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Quintini)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

ENENDATIEMO 1 -AUGUNTOS

Al punto 2 della proposta di delihera sostituire "mella misura del 0,3%"

con "nello misuro del 0,27."

COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione Nº 16 In data 2020 del C.C.

Lecu, 30.03. 2009

Dhro St. All.

B. MAIN

MJ 77 - 17. 1747701. ENI

ETTENDAMENTO 2

Al punto B tello proposto di telibera Sostituire É 10.000,00 (on £15.000,00"

COMUNE DI LECCO Allegato alla deliberazione Nº 16 in data30108109 del C.C.

Lecco, 30.03,2009

Buille G. BUITZA

COMUNE DI LECCO Allegato, alla deliberazione Nº 16

1.9 GEN. 2009

ASSEGN.

Spett.le

Comune di Lecco

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio Comunale

Sindaco

Segretario Generale

OGGETTO: Integrazione ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26/01/2009.

I sottoscritti consiglieri consiliari Martini Richard, Erba Alberto e Andreoli Piergiorgio, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale,

l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di lunedì 26 c.m., prima dell' approvazione del bilancio di previsione 2009 e relativi allegati, della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef – approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2009".

Si allega copia della bozza di proposta deliberativa.

Cordiali saluti.

Richard Martini

Alberto Erba

Piergiorgio Andreoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF - Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2009.

Richiamato l'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 con il quale viene istituita un'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi del comma 3 del citato articolo i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

Ricordato che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Rammentato che ai sensi del già citato comma 3, dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.04.2008, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2008, completo dei suoi allegati, in particolare:

- 1. il Bilancio Pluriennale, che riportava gli stanziamenti sulle annualità 2009 e 2010 dell'addizionale comunale per gli importi di 3.654.421,00 e 3.703.884,00;
- 2. la Relazione Provvisionale e Programmatica, nella quale si dava atto che tali stime venivano iscritte al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e che le aliquote e l'effettiva applicazione dell'addizionale sarebbero state deliberate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009.

Dato atto che, successivamente, l'art. 1, co. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato e che pertanto lo schema di bilancio di previsione 2009-2010-2011, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 200 del 22/12/2008, è stato redatto senza la previsione dell'applicazione dell'addizionale Irpef;

Vista la deliberazione n. 92 del 20.11.2008, recentemente pubblicata ed allegata al presente atto alla lettera B), pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la quale la stessa Corte, precisando come il bilancio pluriennale abbia funzione autorizzatoria, stabilisce che, "qualora l'organo consiliare abbia dato corso alla deliberazione sul bilancio preventivo pluriennale, mediante la previsione dell'aumento dell'addizionale Irpef con apposita delibera nei termini stabiliti dalla legge istitutiva del tributo", è possibile la modifica (e pertanto l'istituzione) dell'aliquota del tributo, in deroga alla sospensione operata dall'art. 1, co. 7, del D.L. 93/2008 citato.

Visto il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef, allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

Ritenuto, quindi, di istituire, a decorrere dall'anno 2009, l'addizionale comunale all'Irpef, determinandone l'aliquota nella misura dello 0,3%;

Valutato opportuno disporre una fascia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, per i redditi fino ad € 10.000,00;

Visto lo Statuto Comunale;

Affa

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali; Richiamato il D. Lgs. 267/2000;

Si propone di deliberare quanto segue:

- 1. di approvare il regolamento istitutivo della addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2009, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,3%;
- 3. di stabilire una fascia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;
- 4. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
- 6. di incaricare il direttore del settore competente all'adozione di ogni atto conseguente l'approvazione della presente proposta di deliberazione;
- 7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI LECCO Allegato alla deliberazione Nº 16. In data 30 0100 del C.C.

Allegato "A"

COMUNE DI LECCO

(Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL''IRPEF

Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

Articolo 3 ESENZIONI

Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale, così come previsto dall'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. n. 360/1998.

Articolo 4 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia.

Allegato alla deliberazione Nº 16.

Deliberazione n.92/pareri/2008

REPUBBLICA ITALIANA

1 Δ

CORTE DEI CONTI

ΙN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dal magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri dott. Giancarlo Penco

dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò dott. Alessandra Olessina

dott. Massimo Valero

Presidente

Consigliere Consigliere

Referendario (Relatore)

Referendario Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 20 novembre 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 42914 del 28 ottobre 2008 con la quale il Sindaco del comune di Bollate (MI) ha richiesto un parere circa la possibilità da parte dell'ente locale, pur nella vigenza della sospensione del potere impositivo comunale in materia di addizionale IRPEF (art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008), di attuare la deliberazione consiliare emessa in data 28.03.2008 in sede di approvazione del bilancio di previsione pluriennale ed avente ad oggetto l'aumento dell'aliquota IRPEF per l'anno 2009.

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei

pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Bollate (MI);

Údito il relatore dott. Gianluca Braghò;

FATTO

Con nota n. 42914 del 28 ottobre 2008 il Sindaco del comune di Bollate (MI) ha richiesto un parere relativo all'esercizio del potere impositivo dell'ente locale in materia di addizionale IRPEF, alla luce delle norme finanziarle che hanno temporaneamente sospeso tale potestà, in attesa della ridefinizione degli equilibri di finanza pubblica portati dall'annunciata riforma

In particolare, il comune intende comprendere se rispetto al quadro sul federalismo fiscale. normativo vigente, delineato dall'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, sia consentita l'esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di previsione pluriennale che ha confermato l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF dello 0,2% per il 2008, ma ha aumentato di un ulteriore

0,2% la medesima aliquota per l'anno 2009. Il sindaco osserva altresì che "il comune di Bollate applica un'addizionale dello 0,2% in misura consistentemente inferiore a quella applicata da molti altri comuni dell'hinterland milanese. Con il bilancio di previsione 2008, il comune di Bollate, con delibera n.16 del 28.03.2008 e pertanto in data sicuramente precedente al blocco di cui al D.L. 93 del 27 maggio 2008, pur confermando per il 2008 la medesima aliquota dello 0,2% ha deciso, con il bilancio pluriennale, un aumento per l'annno 2009 di un ulteriore 0,2%. Ora, si chiede se, essendo la deliberazione di consiglio comunale di approvazione del bilancio di esercizio 2008 e pluriennale 2008-2010, intervenuta in data assolutamente precedente a quella del blocco di cui al D.L. 93/2008, l'aliquota dello 0,4% complessivo per il 2009 possa essere confermata"...

"Si fa presente che l'aliquota dello 0,2% rappresenta, per il comune di Bollate, un'entrata di oltre 900.000 euro all'anno e che il suo mancato introito, come sopra ipotizzato, potrebbe comportare grandi difficoltà nell'elaborazione del bilancio di previsione 2009 e nella conseguente resa dei servizi ai

cittadini".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito

alla Corte dei conti. chiamata sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla è preliminarmente, natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il Sindaco del Comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere, allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso; riveste "carattere generale", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti di tipologia simile al Comune richiedente; rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per

investimenti negli enti locali.

professional include in sede di conversione del D.L. 93/2008, la legge 126/2008 have a legge affidato alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del' rispetto delle disposizioni introdotte dalle norme de quibus ed è stato previsto che all'esito di tali controlli si riferisca alle Sezione Riunite in sede di controllo al fini della redazione del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, nonché alla Sezione Autonomie.

Per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del

comune di Bollate è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Venendo al merito della richiesta, occorre osservare che la Sezione si è già espressa nella medesima materia con parere n.74/2008 concernente l'equiparazione fra prima applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e aumento della medesima, concludendo per la soggezione dell'ipotesi vagliata al blocco degli aumenti nel triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011.

Vale la pena ripercorrere in sintesi i termini della questione già trattata, poiché essi si riverberano sull'oggetto dell'odierno parere e sulle

consequenti conclusioni.

[v].

L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita, nell'ambito del processo di decentramento fiscale, dal D. lgs. n.360/1998 (poi modificato dall'art.12, L. n.133/1999, dall'art.6, comma 12, L. n.488/1999 e dall'art.28, L.

n.342/2000), con decorrenza dal 1º gennaio 1999.

L'addizionale è composta di due aliquote distinte: la prima, di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i comuni, stabilità ogni anno con decreto del Ministro delle Finanze; la seconda, opzionale e variabile da comune a comune, rimessa alla discrezionalità del singolo ente locale, che può istituirla con propria delibera di consiglio.

In seguito, l'art. 3 della legge finanziaria per il 2003 (L. 27-12-2002 n. 289) in funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni (e le regioni) deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non fossero confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, fino a quando non si fosse raggiunto un accordo ai sensi del d. lgs. n. 281/97, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Tale sospensione è stata confermata dalle leggi finanziarie per il 2004, 2005 e 2006 (fatta salva una limitata deroga prevista dal co. 51 dell'art. 1 della L. n.311/2004) non essendo stata approvata, nel frattempo, la prevista legge quadro in materia di federalismo fiscale. L'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha poi reso possibile

l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1º gennaio 2007.

L'art. 1, co. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha successivamente disposto che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

La materia è stata oggetto di disciplina, da ultimo, da parte dell'art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, al co. 30, dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)".

Dalla ricostruzione del quadro normativo si evince, innanzitutto, che per i comuni che avevano già previsto l'addizionale IRPEF, la sospensione in questione, intervenuta ad opera del D.L. n. 93/2008, pubblicato in G.U. n. 124 del 28 maggio 2008, opererà, di fatto, solo a partire dal 2009. Occorre ricordare, infatti, che la deliberazione consigliare relativa all'addizionale IRPEF non ha effetto se non è stata approvata entro i termini fissati per la deliberazione del bilancio di previsione, come disposto dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in tal senso si era già in precedenza espressa questa Sezione con il parere n. 4/2006 del il 21 luglio 2006); quindi il breve lasso di tempo tra la scadenza del 31 maggio 2008 (in base al decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2008) per l'approvazione dei bilanci di previsione, ed il 28 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto legge, presuppone che gli enti locali interessati, per l'anno in corso, avessero già provveduto a tale approvazione a quest'ultima data.

La norma dell'art.1 comma 7 del D.L. 93/08 contiene infatti la clausola di salvaguardia per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) da approvare

nei termini di legge.

Circa l'effettiva portata della norma derogatrice al regime di sospensione dell'addizionale IRPEF, si pongono due possibili interpretazioni.

La prima, più restrittiva, impone agli enti locali la sospensione degli aumenti sull'addizionale IRPEF, a meno che la maggiorazione non sia contenuta nel bilancio di previsione annuale per l'anno 2008 tempestivamente approvato. La ratio di tale impostazione si fonda sulla rigida cristallizzazione della finanza locale in attesa del nuovo assetto normativo in chiave federalistica. Lo status quo potrebbe essere modificato solo una tantum e limitatamente alle previsioni in aumento già deliberate per l'anno 2008, fermo restando il divieto per gli enti locali di imporre nuovi aumenti di tributi locali e addizionali a tributi statali per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011 (con l'eccezione per la tassa sui rifiuti solidi urbani ex art. 77 bis comma 30 della legge 133/2008).

La seconda, basata sul dato testuale e sull'interpretazione sistematica delle norme in materia di finanza pubblica, estende la deroga della sospensione ad ogni maggiorazione di tributo che l'ente ha inserito nei propri documenti programmatori della spesa, purché tempestivamente approvati,

ovvero il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale.

luce delle seguenti preferibile alla appare soluzione argomentazioni che attengono, da un lato, alla natura e alla funzione esplicitate dai bilanci annuali e pluriennali di previsione, dall'altro, all'esigenza di orientare l'interpretazione delle norme finanziarie verso approdi ermeneutici conformi alla Costituzione.

Il bilancio pluriennale degli enti locali ha funzione essenzialmente programmatoria, e redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore a tre anni, con l'osservanza dei principi stabiliti dall'art. 162 T.U.E.L. ad eccezione del criterio dell'annualità.

Tuttavia, occorre rimarcare che il bilancio pluriennale riveste anche funzione autorizzativa della spesa, tipica del bilancio redatto in termini di competenza ai sensi degli artt. 171, comma 4, e 162 T.U.E.L. e conserva una maggiore flessibilità grazie al principio dell'aggiornamento annuale (c.d. "scorrimento").

La ratio della norma di salvaguardia è allora insita nella tutela della tempestiva attività programmatoria dell'ente e si pone come ulteriore esplicitazione del principio di irretroattività della legge, ai sensi dell'art.11

delle Preleggi al codice civile.

In caso contrario, la norma finanziaria successiva inciderebbe su decisioni già maturate in seno all'organo consiliare del comune, vulnerando l'efficacia del principio della programmazione che è posto a fondamento di tutta l'attività amministrativa delineata nel T.U.E.L.

Ne è riprova il rilievo che la clausola di salvaguardia sugli aumenti già deliberati comprende solo le decisioni dell'ente locale che sono maturate nel rispetto dei termini di legge (art. 174 T.U.E.L., art.1 comma 169 L. 296/2006; Decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2008).

Peraltro, si rileva che la reiterazione di interventi legislativi contrastanti con i canoni della programmazione e della pianificazione dell'azione amministrativa potrebbe porsi in patente contrasto con i principi costituzionali di autonomia e di sussidiarietà introdotti con la legge di riforma costituzionale n.3/2001.

Ad ulteriore sostegno dell'interpretazione sistematica, si pone anche il dato testuale dell'art.1 comma 7 del D.L. 93/2008, che richiamando l'art. 174 T.U.E.L. ricomprende nel regime derogatorio sia il bilancio annuale che quello

pluriennale di previsione.

Appare opportuno osservare che la sospensione della potestà normativa di imporre tributi locali, nonché di deliberare aumenti delle addizionali sui tributi erariali, si colloca quale misura temporanea e limitativa dell'autonomia finanziaria sancita dall'art. 119, comma II, Costituzione in favore degli enti locali, in vista della ridefinizione degli assetti ordinamentali

della Repubblica in prospettiva federalista.

Il regime di moratoria fiscale non è attuazione di norme finanziarie già vigenti nell'ordinamento nazionale ed aventi ad oggetto i trasferimenti statali decisi in favore degli enti locali, ma si riferisce a norme e principi di coordinamento della finanza pubblica che sono demandati alla futura iniziativa legislativa, da esprimersi nel prossimo triennio, e che incidono sia sul regime delle risorse proprie e sia su quello delle risorse addizionali stabilite in favore delle autonomie locali, materie riservate dalla Costituzione, rispettivamente, alla potestà normativa di regioni, province e comuni, da armonizzare con le norme di derivazione statale (entrate proprie) ed alla potestà legislativa statale nel rispetto dei principi costituzionali ex art. 117 comma II lett. e; art. 119 II, III, IV e V comma Cost. (compartecipazioni al gettito di tributi erariali).

La Corte Costituzionale è stata chiamata in varie occasioni a pronunziarsi sulla portata applicativa del nuovo testo dell'art.119 Costituzione

modificato dalla legge costituzionale n.3/2001.

In particolare, la Corte ha osservato che l'art. 119 Cost. necessita dell'interpositio legislatoris per l'attuazione completa del precetto, anche se sin dalla sua entrata in vigore pone dei principi vincolanti per la legislazione

statale (sent. 282/2002; 370/2003; 16/2004 e 49/2004).

Nel caso di specie, l'addizionale comunale all'IRPEF è stata istitulta mediante una fonte normativa statale, ovvero con D. Lgs. n.360/1998 (poi modificato dall'art.12, L. n.133/1999, dall'art.6, comma 12, L. n.488/1999 e dall'art.28, L. n.342/2000), con decorrenza dal 1º gennaio 1999. Essa non può essere dunque considerata in senso stretto un tributo proprio dell'ente locale, bensì una compartecipazione al gettito di tributi erariali connessa col

territorio, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti con atto normativo dell'autonomia locale, nel rispetto dei coordinamento con il sistema tributario statale riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma II lett. e) Costituzione.

Tuttavia, il potere posto in capo agli enti locali di stabilire le aliquote addizionali al gettito IRPEF è oramai un principio cardine della legislazione tributaria nazionale che data il suo inizio sin dall'entrata in vigore della citata legge istitutiva del tributo.

Ne consegue che è proprio il regime derogatorio che deve essere interpretato in senso restrittivo per evitare profili di contrasto con l'art.119, II comma, Costituzione e non anche l'eccezione a tale regime, proposta con la clausola di salvaguardia dell'autonomia locale, ai sensi dell'art. 1 comma 7, secondo periodo, del D.L. 93/08.

In sintesi, qualora si accedesse alla prima impostazione, si correrebbe il rischio di vanificare il ragionevole affidamento del comune nell'incassare risorse proprie già preventivate e significherebbe obbligare in via generale tutti gli enti locali che hanno tempestivamente approvato i propri bilanci pluriennali di previsione a rivedere l'intera programmazione triennale 2008-2011 sul versante dell'accertamento delle risorse proprie e degli impegni di spesa.

Dall'impossibilità di applicare gli aumenti dei tributi già programmati ne conseguirebbero prevedibili impatti negativi sia sulla capacità di programmazione a breve e a medio termine, sia sulla resa dei servizi essenziali ai cittadini.

E' questo il caso in cui versa l'amministrazione comunale di Bollate, la quale con delibera n.16 del 28.03.2008 ha approvato nei termini di legge il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2008-2011, contenente la previsione di aumento dell'addizionale IRPEF a partire dall'anno 2009.

In conclusione, alla luce della clausola di salvaguardia sancita per gli aumenti tempestivamente deliberati dagli enti locali, ai sensi dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.L. 93/2008, ed in conformità con le argomentazioni che precedono, il comune di Bollate può confermare per l'anno 2009 l'aliquota addizionale IRPEF pari allo 0,4% complessivo, in cui è computata la maggiorazione dello 0,2% deliberata in sede di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2008-2011, qualora l'organo consiliare abbia dato corso alla deliberazione sul bilancio preventivo pluriennale, mediante la previsione dell'aumento dell'addizionale IRPEF con apposita delibera nei termini stabiliti dalla legge istitutiva del tributo.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore (Gianluca Braghò) Il Presidente (Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria il 20 novembre 2008

Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 21 del 06.02.2009;

per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere:

Favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF – Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2009", prot. 2410 del 19.01.2009.

Lecco, 19/02/2009

IL DIRIGENTE DEU SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Emanuele Mauri	COMUNALE ON THE DIVERGE OF THE PROPERTY OF THE	IL SEGRETARIO GENERALE Vincenzo Del Regno					
REFERTO DI PUBBLICAZIONE							
Il sottoscritto Segretario Comunale, c	ertifica che la presente delib	perazione:					
- 7 APR 2009							
- viene pubblicata all'Albo Pretorio	del Comune il						
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 2.2 PPR. 2009							
ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del I	D.Lgs. n. 267/2000.						
Li, 67 APR. 2009	JAE DI CO	SEGRETARIO GENERALE Vincenzo Del Regno					
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'							
La presente deliberazione E' DIVEN	UTA ESECUTIVA in data						
Lì,	IL SE	GRETARIO GENERALE Vincenzo Del Regno					